



# COMUNE DI TRIESTE



Marca da bollo da  
16,00€ assolta con  
ID:01230566947519  
dd. 07/06/2024

Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio  
Servizio Pianificazione Territoriale - P.O. Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio

Prot. Gen.  
Prot. Corr.

**COMUNE DI TRIESTE**  
Area Città e Territorio  
Servizio Edilizia Privata ed Edilizia  
Residenziale Pubblica - Mobilità e Traffico  
Prot.gen. 2024 - 0172362  
Prot.corr. 6 / 259 - 2 / 2024  
Rif.int. 2024 - 0019219 - P

**OGGETTO:** Certificato di destinazione urbanistica

In riscontro alla domanda presentata in data 09.07.2024  
dall'avv. Enrico Guglielmucci  
domiciliato a Trieste, Via Monte San Gabriele, 51  
visto l'articolo 30 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e l'articolo 34 della L.R. 19/09 e s.m.i.

29 LUG. 2024

## SI CERTIFICA

che, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.C. n°48 dd. 21.12.2015, integrata con D.C. n°5 dd. 09.02.2016, di cui è stata confermata l'esecutività con Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 26.04.2016, n° 085/Pres., e successive modifiche, e sulla base della planimetria presentata che si trattiene in atti

parte della p.c.n. 81 del C.C. di Trieste ricade nella zona Bo4 – Città degli oggetti 4.  
Nella zona Bo4 si applicano le prescrizioni di cui al Titolo II Capo I, Capo V, dell'art. 25 del Capo IV, del Titolo III Capo V e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1).

Parte della p.c.n. 81 del C.C. di Trieste ricade nella zona Z1 – Aree riservate alla viabilità.  
Nelle aree riservate alla viabilità Z1 si applicano le prescrizioni di cui al Titolo VI Capo I, degli artt. 96 – 97 del Capo II e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1).

La p.c.n. 81 del C.C. di Trieste è inoltre inclusa nelle aree della sostituzione e ristrutturazione urbanistica Roiano-Gretta.  
In tale aree si applicano le prescrizioni di cui al Titolo II Capo I, Capo V, dell'art. 30 del Capo IV, del Titolo III Capo V e degli articoli di carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato PO1), nonché le prescrizioni della scheda di progetto per le aree della sostituzione e ristrutturazione urbanistica di Roiano-Gretta (elaborato PO3).

Parte della p.c.n. 81 del C.C. di Trieste ricade nelle aree inedificabili – art. 119 delle Norme tecniche di Attuazione - PO1.

In relazione allo studio geologico, facente parte del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, parte della p.c.n. 81 ricade nella classe geologica ZG1, per la quale vigono le disposizioni di cui agli artt. 8 e 10.1 delle norme geologico – tecniche (elaborato GR).

Si precisa altresì che nelle parti che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati all'esproprio, e salvo che detti vincoli non abbiano validità permanente in quanto imposti in applicazione di specifiche disposizioni di legge, le indicazioni di piano perdono efficacia, qualora non sia stato approvato un piano particolareggiato che le comprenda o non sia stata iniziata la procedura espropriativa degli immobili in questione e non siano state depositate le relative indennità, entro cinque anni dall'entrata in vigore del PRGC. Nelle aree in cui le previsioni urbanistiche risultano inefficaci, si applicano le disposizioni legislative vigenti.

Vista la cartografia depositata presso questo Ufficio riportante dal mese di ottobre 1993 gli incendi segnalati con i Fogli Notizie Incendi Boschivi compilati dalle stazioni forestali, si attesta che la p.c.n. non risulta percorsa da incendi.


Si informa inoltre che con decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres dd. 24.04.2018, pubblicato sul supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al BUR n. 19 del 9 maggio 2018, è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale, efficace dal giorno 10 maggio 2018.


Rimane impregiudicata la valutazione dell'effettiva potenzialità edificatoria.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

ALLEGATO: Estratto Norme Tecniche di Attuazione

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
arch. Eddi Dalla Betta





COMUNE DI TRIESTE

Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio  
Servizio Pianificazione Territoriale - P.O. Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio

COMUNE DI TRIESTE  
Area Città e Territorio  
Servizio Edilizia Privata ed Edilizia  
Residenziale Pubblica - Mobilità e Traffico  
Prot.gen. 2024 - 0172362  
Prot.corr. 6/ 259 - 2/ 2024  
Rif.int. 2024 - 0019219 - P

Allegato al certificato prot. corr. n.

### Estratto elaborato PO1 (Norme Tecniche di Attuazione)

**Nuovo Piano Regolatore Generale approvato con D.C. n°48 dd. 21.12.2015, integrata con D.C. n°5 dd. 09.02.2016, di cui è stata confermata l'esecutività con Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 26.04.2016, n° 085/Pres. e successive modifiche**

----- OMISSIS -----

#### Art. 25 - Zone Bo4 - Città degli oggetti 4

Sono le zone con edificazione mista con edifici prevalentemente di 3/4 piani, con ampio giardino o cortile e dove le volumetrie e la densità edilizia sono basse.

Destinazioni d'uso

- residenziale
- servizi
- alberghiera
- direzionale
- commerciale al dettaglio
- servizi e attrezzature collettive
- parcheggi e autorimesse, pertinenziali e di relazione, funzionali alle destinazioni d'uso ammesse
- attività connesse all'agricoltura, esercitate dall'imprenditore agricolo, limitatamente a quelle contenute nel terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come modificato dal D.Lgs. 228/2001. Tali attività includono anche quelle svolte nell'ambito dell'agricoltura sociale sia dagli imprenditori agricoli, sia dalle cooperative sociali previste dalla L. 381/1991 e s.m.i., il cui fatturato prevalente derivi dall'esercizio delle attività agricole, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, L. 141/2015 e s.m.i.
- agriturismo in edifici esistenti, o loro parti, nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, per l'esercizio di attività di ricezione e/o ospitalità, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività principali dell'azienda agricola, in conformità alla normativa di settore prevista dalla L.R. 25/1996 e s.m.i.

Modalità d'attuazione e interventi ammessi

Gli interventi si attuano con strumento diretto.

Interventi ammessi ville e palazzi di pregio storico-architettonico e ville ed edifici di interesse storico-testimoniale

Gli interventi su tali edifici sono disciplinati dagli articoli 19, 20 e 21 delle presenti norme.

Indici e parametri

- If: massimo 2,00 mc/mq;
- H: massimo 10,50 m;
- Rc: massimo 30%;
- Dcc: maggiore della media delle altezze delle pareti fronteggianti;
- Df: minimo 10,00 m;
- Dc: minimo 5,00 m. È ammessa l'edificazione in aderenza a edifici. Nel caso in cui l'edificio preesistente sia una pertinenza, quale box-auto, deposito e similari, è ammessa l'edificazione in aderenza esclusivamente di analoghe strutture pertinenziali;
- Ds: minimo 10,00 m dal ciglio opposto della strada;
- Rp: minimo 40%;
- DA: minimo 50 alberi/ha;
- DAR: minimo 80 arbusti/ha;

Qualunque intervento realizzato in corrispondenza di aree sistemate a pastini deve rispettare le prescrizioni contenute nel Titolo III, Capo V - disciplina dei pastini.

----- OMISSIS -----

#### Art. 30 - Aree della sostituzione e ristrutturazione urbanistica

Le Aree della sostituzione e ristrutturazione urbanistica sono aree che potranno essere oggetto di un radicale ripensamento per dar luogo a parti di città completamente rinnovate.

Per esse vengono dettate indicazioni specifiche entro le Schede progetto allegate al presente Piano.

Modalità d'attuazione e interventi ammessi

Entro il perimetro delle aree individuate, gli interventi possono essere realizzati o con intervento diretto, nel rispetto delle specifiche prescrizioni delle zone omogenee di appartenenza, o con piano attuativo, secondo le modalità e nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici specificati nelle Schede progetto.

----- OMISSIS -----

#### Art. 96 - Zone Z1 - Aree riservate alla viabilità - opere ammesse

La destinazione a strada è consentita in ogni zona territoriale omogenea ad eccezione di quelle ricadenti nel Sistema ambientale e del paesaggio.

Comprende le aree destinate alla conservazione, ampliamento e realizzazione degli spazi per il traffico veicolare, ciclabile e pedonale, per i tram o similari.

Possono essere realizzati parcheggi interrati e/o a raso, di iniziativa pubblica o privata, sulla base di un progetto e di studi esaustivi che dimostrino la sostenibilità tecnica ed ambientale ed in particolare:

- a) la compatibilità del parcheggio con gli spazi riservati alla circolazione, anche in rapporto alle eventuali esigenze di potenziamento del sistema viario;

- b) la non interferenza del parcheggio con le reti dei servizi tecnologici (sottoservizi, reti impiantistiche, ecc.) esistenti o previsti, ovvero le eventuali misure atte a ripristinare la funzionalità del sistema con il quale interferisce o potrebbe interferire;
- c) la sostenibilità del progetto in relazione ai flussi di traffico (veicolare, TPL, ciclopedonale) sia in fase di cantiere che ad opera ultimata;
- d) la compatibilità paesaggistica della nuova struttura con il contesto edificato esistente;
- e) la compatibilità della nuova struttura con le condizioni geologico-tecniche del sottosuolo.

Sono ammesse opere ed impianti di verde di arredo stradale, canalizzazioni, sottopassaggi, impianti di distribuzione di carburante, colonnine per la distribuzione di energia elettrica, chioschi e manufatti a carattere precario e, su suolo pubblico, mercati ed altre occupazioni conformi ai regolamenti comunali.

È ammesso, previo parere della Commissione per il Paesaggio e la Qualità Urbana, l'inserimento di "dehors" nei casi e con le modalità previste da apposito regolamento.

Per semplicità di rappresentazione, le zone Z1 non sono indicate né con sigla né con retino nella cartografia di zonizzazione.

Comprensorio del Porto Vecchio e viale Miramare

Potranno essere realizzate tutte le opere e gli impianti tecnologici necessari per il funzionamento dell'impianto di trasporto a fune previsto nell'elaborato PO3.1 – Schede progetto – ambito di Riqualificazione urbana Porto Vecchio

Dovrà essere conservato e valorizzato, anche con eventuali spostamenti, il binario esistente individuato dalla scheda Linea ferroviaria dell'elaborato PO3.1 – Schede progetto – ambito di Riqualificazione urbana Porto Vecchio; dovranno essere evidenziati, anche con il solo segno a terra, i percorsi degli altri binari esistenti.

Gli interventi edilizi dovranno rispettare le prescrizioni generali di cui al parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia riportate nella specifica scheda dell'elaborato PO3.1.

Possono essere previsti collegamenti aerei tra edifici, ma non in corrispondenza degli assi viari principali, in modo da conservare i particolari con prospettici visivi. È consentito realizzare una sola passerella per facciata, con larghezza massima di 2,00 m e con copertura e pareti totalmente o parzialmente vetrate. Il manufatto non potrà superare in altezza gli edifici di riferimento, è dovrà avere una quota di almeno 5,00 m rispetto al piano stradale, mantenendo gli allineamenti orizzontali dei prospetti, anche in relazione alle altezze di interpiano degli edifici.

Possono essere previsti collegamenti sotterranei tra edifici, nel rispetto delle prescrizioni geologiche previste per l'ambito. A tal proposito si richiama la nota della Direzione Centrale Ambiente ed Energia dd.17.02.2017 (prot. n. 6809) che riferisce che per le zone a pericolosità idraulica moderata (P1) individuate dallo stesso PAI, è da ritenersi quale misura minima di sicurezza l'innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota. L'eventuale adozione di precauzioni inferiori dovrà essere giustificata in uno specifico elaborato di valutazione dei possibili fenomeni di allagamento del territorio comunale.

#### **Art. 97 - Zone Z1 - Aree riservate alla viabilità - tracciati**

Il tracciato viario di progetto, riportato negli elaborati PO7 - sistema della mobilità: classificazione e fasce di rispetto, ha valore vincolante ai fini dell'individuazione delle aree private soggette ad esproprio.

La progettazione esecutiva potrà introdurre limitate modifiche al tracciato ed alla larghezza delle sedi viarie senza che ciò comporti variante urbanistica.

In caso di nuova edificazione, anche parziale, di edifici è possibile addivenire ad accordi con i soggetti attuatori per le modifiche al tracciato di strade esistenti confinanti con i lotti di pertinenza, finalizzate ad ottenere adeguamenti strutturali della piattaforma stradale con conseguente miglioramento delle condizioni generali di sicurezza stradale. Nel caso le modifiche del tracciato interessino tratti di viabilità di primo livello o di penetrazione urbana, come individuate dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML), queste dovranno venire condivise anche con la struttura regionale competente.

Nell'ambito dei piani attuativi possono essere previste opere di viabilità destinate al traffico veicolare, pedonale e ciclabile, anche se non indicate nelle tavole del Piano.

La piattaforma stradale (carreggiata e banchine), con l'esclusione di eventuali marciapiedi (che, se previsti, dovranno avere dimensione minima di 1,50 m cadauno), non potrà avere sezione inferiore a 6,50 m se a doppio senso di marcia e a 5,50 m se a senso unico.

Per le aree e per gli elementi (viali alberati) costituenti il corridoi ecologici, gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento o alla riqualificazione dell'immagine storicamente consolidata dello spazio pubblico, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per il verde pubblico.

Su tutte le aree del territorio comunale interessate da progetti di opere pubbliche attinenti le strade agro-silvo-forestali, le piste forestali, i sentieri e gli itinerari ciclopedonali, è ammessa la realizzazione degli interventi volti alla conservazione o rettifica degli spazi riservati alla circolazione dei mezzi consentiti per esigenze di pubblica utilità.

----- OMISSIS -----

#### **Art. 119 - Compatibilità degli interventi con le condizioni geologiche, idrauliche e sismiche del territorio**

Lo studio geologico costituisce parte integrante del Piano (Allegato 1) ed ha carattere cogente in quanto determina le condizioni necessarie ad assicurare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con la situazione geologica, idraulica e sismica del territorio.

Qualsiasi intervento deve essere attuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme geologico - tecniche relative alle Classi di appartenenza, come individuate nella Carta della zonizzazione geologica tecnica (elaborati "GZ").

La realizzazione di eventuali vani sotterranei, a qualsiasi uso adibiti, nelle aree allagabili per fenomeni di ingressione marina, dovrà essere preceduta da una attenta valutazione degli allagamenti attesi nell'area di intervento. Gli accessi e tutte le aperture comunicanti - anche indirettamente - con l'esterno dei vani suddetti, dovranno essere realizzate a quote di sicurezza, che prevedano il mantenimento di un franco di almeno 50 centimetri rispetto al più gravoso degli eventi ipotizzati, aventi un tempo di ritorno non inferiore di 300 anni, che viene quantificato in metri 2,00 sul livello medio del mare.

Per le aree PAIR, come individuate nell'elaborato A5 - Vincoli, gli interventi devono essere coerenti con le previsioni contenute nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini Regionali (PAIR), approvato con D.P.Reg. 28 di data 01/02/2017, e pubblicato sul supplemento ordinario n.7 allegato al BUR n. 6 del 08/02/2017.

Gli interventi devono, inoltre, essere coerenti con le previsioni dello studio di Microzonazione Sismica del Comune di Trieste, approvato dalla Commissione tecnica della Protezione Civile nazionale con il Verbale di data 19/10/2017, come da certificato di conformità di data 06/11/2017, redatto ai sensi dell'art.6, comma 7 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20/02/2013.

----- OMISSIS -----

#### **Estratto elaborato GR ( Norme geologico-tecniche)**

**Allegato 1 - Nuovo Piano Regolatore Generale approvato con Del. Cons. 48 dd. 21.12.2015, integrata con D.C. n°5 dd. 09.02.2016, di cui è stata confermata l'esecutività con Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 26.04.2016, n° 085/Pres.**

#### Art. 8

Nella *Carta di zonizzazione geologico - tecnica* viene operata una suddivisione in zone omogenee secondo l'assunzione di criteri per quanto possibile oggettivi.

Le prime tre classi, a penultima decrescente (ZG1 - ZG2 - ZG3), comprendono situazioni geologiche in senso lato che si fondano su un criterio di pericolosità sviluppato nell'ambito delle conoscenze regionali, concretizzatosi con la produzione della CGT, quale evoluzione cartografica dei primi lavori di cartografia geologica e di zonizzazione geologico - tecnica in prospettiva sismica realizzati in occasione della fase di ricostruzione in seguito al terremoto friulano del 1976.

Le altre classi (ZG4 - ZG5 - ZG6 e ZG7), hanno quale unica discriminante il criterio geolitologico.

La ZG1 racchiude aree che risultano a tutti gli effetti inedificabili, dalla ZG2 alla ZG7 l'edificabilità è ammessa nei termini previsti dalle norme tecniche attuative.

#### Art 10.1 - Classe ZG1

In questa classe rientrano generalmente le aree caratterizzate dalle seguenti problematiche geologiche:

- scarpate o pareti da ripide ad aggettanti potenzialmente soggette ad instabilità locale o diffusa, compresa una fascia a monte dell'orlo superiore;
- aree sottostanti scarpate o pareti da ripide ad aggettanti, caratterizzate da un'elevata probabilità di coinvolgimento in caso di frane o singoli massi provenienti dai versanti sovrastanti;
- aree morfologicamente interpretabili come frane o paleo-frane la cui condizione (attiva/quiescente/stabilizzata) è valutabile solo attraverso uno studio ed indagini specifiche da eseguire in sito;
- aree caratterizzate dalla presenza di detrito di falda prevalentemente incoerente o pseudo incoerente;
- alvei dei principali corsi d'acqua;
- principali linee d'impluvio;
- sponde dei corsi d'acqua e degli impluvi principali; sono inoltre comprese le scarpate o i versanti laterali qualora ricollegabili alla dinamica morfologica del corso d'acqua e/o caratterizzate da morfologie ricollegabili ad instabilità rilevate o potenziali;
- discariche di rifiuti solidi urbani;
- il fondo ed i fianchi delle doline carsiche perimetrare o rappresentate con un simbolo nella Carta della Zonizzazione Geologico - Tecnica. I fianchi delle doline non perimetrare sono definiti secondo la seguente procedura: perimetrazione morfologica del fondo della dolina da parte di tecnico laureato abilitato; costruzione di un adeguato numero di semirette, ortogonali alle tangenti al perimetro del fondo dolina ed inclinate di 20° rispetto l'orizzontale; definizione del perimetro ZG1 in corrispondenza dell'intersezione tra le semirette inclinate e la superficie topografica.

Le aree rientranti nella classe ZG1 sono inedificabili.

Nel rispetto delle norme tecniche attuative del P.R.G.C. sono consentiti i seguenti interventi ed attività:

- opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, anche attraverso la manutenzione e la ricostruzione delle opere di sostegno a pastino, opere di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
- opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica e geologica;
- realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
- interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;
- interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;
- realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; adeguamenti alle strutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;
- interventi di demolizione senza ricostruzione;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti edifici ed infrastrutture purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- interventi di adeguamento senza ampliamento degli edifici esistenti per necessità igienico sanitarie, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (es. rampe di modeste dimensioni, muretti, recinzioni, opere d'ingegneria naturalistica ed opere a verde in generale);
- posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi consentiti nelle ZG1;
- adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti e non siano diversamente localizzabili;
- adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;
- realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;
- prelievo di materiale litoido o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile con le condizioni di pericolo presenti e che non provochi un peggioramento delle stesse;
- adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
- realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico per un limite massimo di un anno.

In considerazione delle diverse criticità geologiche presenti all'interno delle ZG1, dell'impossibilità di eseguire a livello di P.R.G.C. studi specifici puntuali sul preciso livello di pericolo e rischio in funzione di singoli edifici, strutture o parti di territorio, in sede di rilascio degli atti abilitativi dovranno essere acquisite, quale documentazione di progetto, le seguenti relazioni:

· relazione geologica per ogni attività edilizia e di gestione del territorio, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non interessino parti strutturali degli edifici. La relazione dovrà fare riferimento a quanto previsto all'art. 14 - Note generali sui contenuti della relazione geologica e geotecnica;

· relazione geotecnica per nuove edificazioni, ampliamenti, incrementi di carico fondazionale anche in relazione ad adeguamento sismico, consolidamenti, sbancamenti, terrazzamenti e riporti. La relazione dovrà fare riferimento a quanto previsto all'art. 14 - Note generali sui contenuti della relazione geologica e geotecnica.

In particolare, la relazione geologica dovrà individuare, descrivere e cartografare nel dettaglio i rischi geologici gravanti sulle intere particelle interessate dall'intervento. Tale relazione dovrà inoltre perimetrare le aree a diverso pericolo ed indicare le soluzioni progettuali da adottare per eliminare o ridurre, in base all'opera prevista ed all'utilizzo dell'area, i rischi rilevati.

Le indicazioni contenute nella suddetta relazione dovranno essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione. Lo stesso redattore della relazione geologica dovrà dichiarare, per quanto di competenza, la completa compatibilità degli interventi in progetto in relazione ai rischi geologici rilevati ed all'equilibrio idrogeologico e geostatico dell'area.

Fatto salvo quanto prescritto nelle norme particolari di salvaguardia (art. 15), indagini di carattere speciale dovranno essere eseguite nelle aree dove per motivate ragioni geologiche (*aree carsiche*) o relative al precedente uso del territorio possano essere presenti cavità sotterranee, possano manifestarsi fenomeni di subsidenza (fondo doline) ed altri fenomeni che condizionino il comportamento statico dei manufatti (Par. C.3 del D.M. 11.03.1988).

----- OMISSIS -----

